

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE IX TRASPORTI

AUDIZIONE di ANITA

Sull'Atto del Governo: 149

“Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”

Relatore: Giuseppina Della Pepa, Segretario generale ANITA

Roma, 25 febbraio 2020

Illustre Presidente, Illustri Onorevoli,

Ringrazio per l'invito all'audizione odierna, che consente ad ANITA di esprimere il punto di vista delle sue imprese associate, operanti nel settore dell'autotrasporto merci per c/terzi e della logistica, su un tema di particolare rilievo per il settore quale la disciplina normativa dei titoli che abilitano i conducenti alla guida dei veicoli.

Come premessa generale, ci preme innanzitutto sottolineare la necessità di attuare nell'ordinamento nazionale tutte le novità positive introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/645 e di allineare inoltre la portata del recepimento a quello praticato dagli altri Stati membri. Occorre scongiurare il pericolo - anche a fronte di un recepimento *last minute* nel nostro Paese delle nuove norme - che esse creino una situazione di svantaggio per le imprese italiane che ne sono destinatarie rispetto alle realtà produttive localizzate nel resto dell'Europa comunitaria.

Entrando nel merito dello schema di decreto legislativo oggetto dell'odierna audizione, desideriamo evidenziare alcuni aspetti di nostro particolare interesse.

Innanzitutto segnaliamo l'importanza che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esercizio delle proprie competenze sull'individuazione dei soggetti autorizzati ad erogare la formazione necessaria ai fini del conseguimento e del rinnovo della Carta di qualificazione del Conducente (CQC), contempra tra questi **le imprese di autotrasporto, compresi i consorzi e cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato.**

Si tratterebbe, in sostanza, di replicare quanto avvenuto per i corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi, con riferimento ai quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto, con proprio decreto del 12 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016), l'inclusione di tali imprese tra i soggetti abilitati ad erogare i corsi.

Rivolgiamo a voi l'invito a dare indicazioni in tal senso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Incontra poi il nostro grande favore l'introduzione della possibilità di riconoscere come parte della qualificazione iniziale (anche nella formula accelerata) e periodica le attività di formazione specifiche che sono prescritte da altre normative UE, tra cui vengono indicate - seppur a titolo non esaustivo - quelle in materia di trasporto di merci pericolose e di animali.

In sede di definizione dei criteri mediante i quali attuare la nuova disposizione, posta in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto, è auspicabile che venga svolta un'attenta ricognizione delle materie sovrapponibili prescritte da normative diverse, non limitandosi solo al trasporto di merci pericolose e di animali.

Nel Decreto MIT di cui sopra, è importante inoltre quantificare il "risparmio" in termini di ore di formazione che sarebbe possibile nell'ambito sia della qualificazione iniziale sia della formazione periodica.

Segnaliamo però che l'atto di recepimento sembrerebbe contenere un refuso a pag. 9 ossia un riferimento erroneo al "risparmio di ore" conseguibile (ossia un massimo un periodo di 7 ore) - per le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative UE - nell'ambito della qualificazione iniziale, ma prevedendolo nella parte dedicata alla formazione periodica. Lo stesso atto di recepimento, a pag. 7 e nella parte dedicata alla formazione iniziale, però non da nessuna indicazione sul risparmio di ore conseguibile.

Evidenziamo inoltre che, nel caso di formazione periodica, occorre evitare un recepimento "al ribasso" delle normativa comunitaria, che riconosce agli Stati membri la possibilità di decidere che "la formazione specifica già svolta a norma della Direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l'unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica".

La nostra indicazione è quella di applicare anche in Italia tale disposizione, prevedendo nello schema di decreto legislativo la possibilità di riconoscere i due periodi di 7 ore previsti dalla Direttiva 2008/68/CE.

Desidero infine porre alla Vostra attenzione **un altro aspetto critico inerente il Codice armonizzato dell'Unione "95"**, la cui apposizione sulla patente di guida oppure sulla CQC da parte degli Stati membri è prevista per esprimere che il conducente sia in regola con l'obbligo di idoneità professionale ai sensi della normativa europea.

Con la Direttiva (UE) 2018/645, si prevede che il Codice Unionale “95” sia apposto dopo il 23 maggio 2020 anche sull’attestato del conducente, rilasciato dalle autorità nazionali competenti ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, al fine di comprovarne la qualificazione e la formazione contemplate dalla Direttiva 2003/59/CE.

Viene inoltre stabilito che l’attestato al conducente non riportante tale Codice sia riconosciuto valido, al fine di certificare la conformità sugli obblighi previsti per la qualificazione e la formazione, se rilasciato entro il 23 maggio 2020 e sino al termine di scadenza.

A fronte di tali disposizioni, osserviamo la necessità di attuare un attento coordinamento – in data successiva al 23 maggio 2020 - tra le due autorità nazionali che sono competenti in materia: da un lato, il Ministero del Lavoro per il rilascio dell’attestato del conducente, dall’altro lato, il MIT per l’apposizione del Codice unionale.

Ringraziamo ancora per l’attenzione